

LXXI.

TORNATA DEL 13 MARZO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. = Urgenza di due petizioni. = Presentazione di una proposta di legge del deputato Camici, che è trasmessa agli uffici. = Continuazione della discussione dello schema per l'aumento di un decimo degli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, delle scuole tecniche e normali — Osservazioni del deputato Mariotti sopra un voto motivato proposto dalla Commissione — Dichiarazioni del ministro per l'istruzione pubblica — Il voto motivato è approvato — Raccomandazioni rivolte al ministro dei deputati Merzario, relatore, e Cavalletto in proposito dell'articolo 1, che, dopo schiarimenti dati dal ministro, viene approvato — Emendamento del deputato Ercole all'articolo 2, e considerazioni dei deputati Chiaves e Fambri, cui risponde il ministro. = I deputati Castellani-Fantoni e Avezzana giurano — Dichiarazioni di questi. = Proposta di un articolo addizionale del deputato Fossa, che è approvato — I deputati Griffini Luigi e Fambri espongono altre osservazioni intorno all'articolo 2, che ora diviene il 3°, e il ministro dà schiarimenti e fa dichiarazioni relative — L'articolo è approvato — Articolo 4, è approvato con un'aggiunta del deputato Grimaldi — Articolo 5, è approvato, dopo spiegazioni domandate dal relatore Merzario e date dal ministro — Approvati pure l'articolo 6 ed ultimo, e procedesi allo scrutinio segreto — Risultamento di esso. = Presentazione di una proposta di legge del deputato Fambri e di altri, che si trasmette agli uffici. = Discussione del disegno di legge per una inchiesta sulle condizioni dell'agricoltura e della classe agricola in Italia, i cui quattro articoli sono approvati — Procedesi allo scrutinio segreto sopra di esso — Risultamento. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Petruccelli al ministro degli affari esteri sulla posizione presa dal Governo italiano nella nuova fase in cui è entrata la questione d'Oriente.*

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto delle petizioni seguenti:)

1419. Il presidente della Camera di commercio di Savona trasmette una petizione di quel Consesso tendente ad ottenere che gli esattori dei tributi governativi, provinciali e comunali vengano incaricati eziandio della riscossione delle tasse comunali.

1420. Il sindaco di Antrodoto, provincia d'Aquila, invia copia di una deliberazione di quel Consiglio comunale colla quale si fanno voti perchè la tassa sul macinato sia ripartita fra i comuni del regno.

1421. Vegliante Alfonso di Torino, dopo avere infruttuosamente ricorso più volte al Ministero, si rivolge alla Camera onde ottenere di essere indennizzato colla somma di lire 12,000, del carcere preven-

tivo e di altri danni sofferti nel 1863 sotto imputazione di reato pubblico, seguita da sentenza assolutoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. La Camera si ricorderà che più volte in quest'Aula si è sollevata la questione sulla disparità di trattamento fra gli impiegati delle amministrazioni centrali circa la riduzione dei prezzi sulle ferrovie e sui piroscafi del regno: si ricorderà pure delle dichiarazioni che vennero fatte dai ministri Devincenzi e Spaventa; in seguito alle interrogazioni che io stesso ebbi l'onore di indirizzare loro su questa materia.

Malgrado però gli affidamenti da essi dati alla Camera, la questione trovasi sempre allo stesso punto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

Ora gli impiegati delle amministrazioni centrali ricorrono nuovamente alla Camera perchè sia esteso ai medesimi il beneficio di cui godono gli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina.

Io prego quindi la Camera a voler dichiarare di urgenza questa petizione, che porta il numero 1417; riservandomi, ove non si provveda alla loro giusta istanza, di richiamare su di essa l'attenzione della Camera e del Governo all'epoca in cui si discuterà il progetto di legge sull'esercizio delle ferrovie.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini domanda che la petizione 1417 sia dichiarata di urgenza. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarata di urgenza.

(È dichiarata di urgenza.)

COLONNA DI CESARÒ. Colla petizione avente il numero 1418, 264 cittadini di Ventimiglia di Sicilia pregano la Camera di voler adottare il disegno di legge relativo alla nuova circoscrizione territoriale dei comuni siciliani.

Domanderei che questa petizione fosse inviata alla Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Di Cesarò, le petizioni che si riferiscono ad un disegno di legge già presentato alla Camera si mandano sempre alla Commissione che è incaricata di riferire sul medesimo, e questo è già stato fatto per la petizione da lei accennata.

L'onorevole Camici ha presentato un disegno di legge, che sarà mandato agli uffici, onde vedano se ne può essere autorizzata la lettura.

L'onorevole Chimirri domanda un congedo di un mese per ragioni di salute; e l'onorevole Mordini di otto giorni, per affari domestici.

(Questi congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DI STIPENDIO AGLI INSEGNANTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per l'aumento d'un decimo agli stipendi dei presidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, delle scuole tecniche e normali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti.

MARIOTTI. Nella relazione della Giunta evvi la proposta di un ordine del giorno col quale si invita il ministro a presentare un progetto di legge.

Vorrei che prima di passare alla discussione degli articoli si votasse su questo ordine del giorno, e ne direi brevissimamente le ragioni.

Il pensiero che ha mosso il ministro della pubblica istruzione a proporre questa legge è senza dubbio ottimo, ma parecchi deputati di alcune provincie credo che siano molto dubbiosi nel votarla per varie considerazioni.

Da una parte la condizione dei maestri attualmente si può dire miseranda. È impossibile che in Italia la coltura classica si rinvigorisca, se coloro che la devono promuovere non sono ben pagati.

Molte cause contribuiscono certamente a far fiorire in un paese la coltura classica; e prima di tutto conviene che essa sia tenuta in onore, ed io non credo che in questi tempi si possa dire che la coltura classica sia tenuta in onore, anzi dirò con dolore che gli studi classici sono volti in basso. E se vi è paese che debba tenere in onore siffatta coltura, questo paese è l'Italia, per le nostre tradizioni e per il desiderio che abbiamo della nostra civile grandezza. Io anzi ho un'opinione che ad alcuni potrà parere un paradosso...

PRESIDENTE. Ma ella parla sulla discussione generale.

MARIOTTI. Io parlo perchè vada in votazione l'ordine del giorno stato proposto dalla Commissione prima che si passi alla discussione degli articoli. Ho detto di esporne brevemente le ragioni, se la Camera è contenta, se no taccio.

PRESIDENTE. Va bene, continui.

MARIOTTI. Io opino che il risorgimento civile nostro lo dobbiamo in parte al favore dei popoli civili, favore non tanto verso di noi, ma verso i trapassati. Io credo che i più grandi fautori della italiana unità e dell'italiana libertà siano Virgilio, Dante, Raffaello, ed altri grandi, e che i monumenti e libri loro hanno fatto sì che noi abbiamo avuto il favore delle nazioni.

Ma, per verità, non è questo il momento di dilungarsi in simili considerazioni.

Un'altra causa per cui gli studi possono fiorire, la troviamo negli ordinamenti scolastici.

Mi confido che l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, con quella temperanza che mette sempre nelle sue cose e con l'usata costanza, saprà adottare tali ordinamenti che valgano a far fiorire gli studi, togliendo il troppo e il vano.

Pertanto egli riconoscerà che innanzitutto bisogna mirare ai maestri: la loro eccellenza costituisce la causa prima del progresso degli studi; ma se essi non sono ben pagati è impossibile averli buoni, è impossibile che possano insegnare bene se loro mancano i mezzi di sussistenza: *ardor discipuli, nobilitas magistrum*. Bisogna pagarli meglio, ed ha fatto bene l'onorevole ministro ad aumentare i loro stipendi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

Però io temo, ove non venga dalla Camera accettato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che possa avvenire questo: cioè che mentre l'onorevole ministro tiene conto della condizione dei maestri ed ha pietà di loro, dimentichi i municipi, e non mostri uguale pietà per essi, di guisa che si possa dire di lui che

Per non perder pietà si fe' spietato.

Le condizioni dei municipi sono cattive in Italia; ma per ciò che ha attinenza con il presente progetto di legge, io farò osservare alla Camera che in alcune provincie, come sono, per esempio, le siciliane, le napoletane, le vecchie provincie piemontesi, le lombarde ed altre, i ginnasi in parte sono a carico dello Stato, e in parte a carico dei comuni.

Vi sono poi altre provincie, come, per esempio, le Marche, le quali mi stanno naturalmente molto a cuore, in cui vi è un solo ginnasio governativo. Tutti gli altri sono mantenuti dai comuni.

È egli possibile che duri questa condizione di cose? Io credo di no, anzi ritengo che l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica debba presto proporre un progetto di legge o per dare piena esecuzione ad un articolo della legge comunale e provinciale, in forza del quale ai municipi incomba la spesa dell'istruzione secondaria, ovvero che il ministro proponga un progetto di legge, per il quale gli istituti delle scuole secondarie siano a carico dello Stato, ma egualmente distribuiti in tutta la penisola. Perchè, e qui finisco, mi pare che mentre si chiede da tutti la perequazione delle imposte si abbia anche ragione di chiedere la perequazione delle spese. Ora l'ordine del giorno, col quale la Commissione chiede che si presenti questo progetto di legge nella Sessione attuale o nella prossima, parmi che sia di una grande importanza e che debba essere votato prima. Perchè? Perchè molti deputati non potrebbero altrimenti votare la legge, senza la certezza che cesseranno presto le gravezze non giuste sostenute dai municipi, le quali ora si accrescono.

Quindi io propongo che, prima di cominciare la discussione degli articoli, o il ministro faccia delle dichiarazioni, per le quali la Camera possa rimanere soddisfatta, ovvero che si voti l'ordine del giorno della Commissione.

MACCHI e PISSAVINI. (*Della Giunta*) L'ha accettato fin da ieri.

COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica. L'onorevole Mariotti non doveva essere presente alla Camera quando il ministro dichiarò che accettava l'ordine del giorno della Commissione; o era presente, e crederei questo piuttosto, inquantochè ho inteso ripetere da lui quello che alcuni altri oratori dis-

sero, ed il ministro confermò, intorno la sperequazione della tassa scolastica.

L'onorevole Mariotti riduce ad una conclusione i discorsi di ieri, e dice così: lo stato attuale delle cose, per cui i ginnasi in ispecie, anzi i ginnasi soli, sono diversamente governati, e molto diversamente pesano sull'erario comunale, secondo che questo comune si trova in una o in un'altra parte d'Italia, è ineguale, di una ineguaglianza che debbe cessare; perciò il ministro o faccia dichiarazioni che la Camera accetti, o accetti l'ordine del giorno col quale egli si obbliga a presentare nel più breve tempo possibile una legge che faccia cessare questa ineguaglianza e questa ingiustizia.

A queste parole dell'onorevole Mariotti io non rispondo che così: io accetto l'ordine del giorno della Commissione, e quindi, se si mette ai voti, io mi alzo per appoggiarlo e per votarlo. Io accetto anche di fare la dichiarazione che chiede l'onorevole Mariotti, cioè quella della presentazione di una legge, dichiarazione la quale per me nasce, non solo da questo grave bisogno accennato dall'onorevole Mariotti, ma dal più grave bisogno che io riconosco, che in questa materia degli studi secondari, con l'autorità del Parlamento, si venga a definire qualche cosa che sia stabile, sicchè i ministri possano sicuramente applicare le prescrizioni che il senno della nazione, raccolto nei due rami del Parlamento, ha approvato.

Dunque io accetto tanto la dichiarazione quanto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora mettiamo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Ne do lettura:

« La Camera invita il Ministero a presentare nel corso dell'attuale Sessione parlamentare o al principio della nuova, un progetto di legge per il riordinamento degli studi dell'istruzione secondaria classica e tecnica, con il quale si provveda in ispecial modo a togliere l'attuale disparità numerica degli istituti scolastici governativi nelle diverse parti del regno, e ad equipararne le spese. »

Coloro che sono d'avviso che quest'ordine del giorno debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Passiamo alla discussione degli articoli.

MASCILLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che?

MASCILLI. Vorrei fare una preghiera al ministro.

PRESIDENTE. Ma su che?

MASCILLI. Su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Cominciamo dal leggere gli articoli.

MASCILLI. Io profitto dell'occasione di questa di-

scussione per ricordare all'onorevole ministro che i rettori dei convitti hanno un diverso trattamento secondo le diverse provincie. Quelli del Napoletano hanno circa la metà di quello che hanno i rettori dei convitti dell'Italia superiore, i quali poi hanno...

PRESIDENTE. Le sue osservazioni potranno trovar luogo nella discussione degli articoli. Non cominciamo la discussione prima del tempo. Ci sono altri oratori iscritti, e lei pregiudica al diritto degli iscritti.

MASCILLI. Non faccio nessuna proposta.

PRESIDENTE. Parlerà a suo turno. Se ognuno prende la parola senza aspettare che il presidente gliela dia, non è più possibile procedere con ordine. Abbia la bontà di sedersi e lasci leggere gli articoli. (*ilarità*)

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1878 l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche è abolito.

« È pure abolito l'ufficio di vice-direttore di ginnasio.

« Dove il ginnasio è unito al liceo, il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti quest'articolo.

MERZARIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MERZARIO, relatore. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ed è questa che quei direttori e vice-direttori dei ginnasi, che per effetto di questa legge rimarranno sprovvisti d'ufficio possano essere collocati al più presto in un altro ufficio, al quale siano adatti.

Nello stesso tempo vorrei fare un'altra raccomandazione pei direttori spirituali che vengono dispensati dalla scuola.

Noi sappiamo che questi direttori spirituali sono scelti fra le persone più colte e più bene accette al Governo.

Ora io domanderei che l'assegno di disponibilità, tanto più avendo essi un onorario molto ristretto, fosse dato nella proporzione maggiore, e che nello stesso tempo venisse fatta una raccomandazione al ministro di grazia e giustizia affinchè nel conferimento di quegli uffici ecclesiastici, che sono di data regia, avessero questi direttori spirituali in qualche modo una specie di prelazione.

CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Io mi associo alle raccomandazioni fatte dal relatore, e pregherei il ministro a provvedere affinchè nei ginnasi principalmente si curasse l'insegnamento morale. Nelle scuole tecniche abbiamo l'insegnamento dei doveri e dei diritti dei

cittadini, nei licei abbiamo l'insegnamento della filosofia morale e della teodicea; nei ginnasi invece non abbiamo nessun insegnamento che sia strettamente relativo alla morale, cioè ai doveri degli uomini, ai doveri dei cittadini.

Io vorrei che questo insegnamento fosse coltivato e sviluppato con molta cura, anche nei ginnasi; nè lamento che siano abolite, cioè tolte dall'insegnamento le pratiche religiose, relative ai diversi culti, le quali pratiche possono essere fatte meglio dai ministri del culto e nelle chiese.

Io credo che invece si debba sviluppare nei ginnasi e nelle altre scuole l'insegnamento e la educazione morale onde formare buoni ed onesti cittadini.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'opinione dell'onorevole Cavalletto è tanto la mia, che ha potuto vedere come nella discussione precedente io vi insistessi principalmente. Di più, se esaminasse lo schema di legge al quale ha fatto allusione e che presentai nel 1867, avrebbe rilevato che io intendeva che fosse forte l'educazione dei diritti e, in ispecie, dei doveri in tutta quanta la nostra gioventù e, non al solo grado elementare, ma che questa coscienza dei doveri dell'uomo e dei doveri del cittadino la si dovesse formare lungo tutto il corso dell'educazione che noi facciamo un po' troppo intellettuale e che dovrebbe essere al tempo stesso molto morale. Quindi per questa parte l'onorevole Cavalletto si assicuri che le intenzioni del ministro rispondono ai disegni suoi.

Così non ho quasi bisogno di dire all'onorevole relatore della Commissione che il Ministero della pubblica istruzione, che conosce bene le qualità degli individui suoi, intenderà perchè il periodo delle disponibilità sia il più breve possibile, perchè questi uomini dei quali è necessario l'ufficio, possano continuare nell'ufficio loro e rendere allo Stato quei servizi che hanno reso finora. Che se le possibilità del ministro della pubblica istruzione non bastano, egli non trascurerà anche di fare le opportune raccomandazioni ai suoi colleghi nel Ministero, e in ispecie al guardasigilli, perchè nessuno di coloro che per molto o per breve tempo abbiano atteso a questo sacerdozio, che è l'educazione dei nostri figli, debbano trovarsi fuori d'ufficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO, relatore. Io non posso che ringraziare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 1 del quale poco fa ho dato lettura.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

« Art. 2. A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendi degli ufficiali ed insegnanti dei licei, dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle scuole normali nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, n° 893. »

La parola spetta all'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io non farò certamente un discorso. Mi permetterò solo di rivolgere una domanda all'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro su questo articolo. L'articolo dice così:

« A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendi degli ufficiali ed insegnanti dei licei, dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle scuole normali nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo. »

Qui si presenta naturalmente un dubbio, ed è appunto su ciò che io intendo di promuovere la spiegazione.

Sono compresi nella parola *ufficiali* i presidi dei licei e i direttori delle scuole normali? Io rammento che nel 1872, precisamente perchè non furono nominati i presidi e i direttori delle scuole normali, essi non ebbero il beneficio che la legge accordava ad altri ufficiali dello insegnamento. Ora è venuto il momento in cui bisogna correggere questo errore. Quindi io prego il ministro a dirmi se quando si dice ufficiali ed insegnanti dei licei, dei ginnasi e delle scuole normali, s'intendono compresi anche i presidi dei licei e i direttori delle scuole normali.

A me pare che sia conforme a giustizia che anche i presidi dei licei e i direttori delle scuole normali abbiano non solo un decimo ma ne abbiano due, e sieno posti nella condizione degli altri insegnanti, riparando l'errore commesso, come ho già detto, nel 1872, e quindi che lo stipendio dei presidi e direttori sia aumentato, come già ha proposto l'onorevole Bonghi, e la Camera ha approvato.

Io prego il ministro a darmi una spiegazione categorica, perchè è bene che si precisi il significato della parola *ufficiali*, e se ne allarghi l'interpretazione, come vogliono l'equità e la giustizia. Diffatti io avendo sollevato questo dubbio a persone competenti, mi risposero che nella parola *ufficiali* erano pure essi compresi; invece leggo la tabella, e vi trovo i direttori dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche; poscia nella quarta linea in ultimo: i professori maestri ed assistenti delle scuole normali. Ma i direttori delle scuole normali non sono nominati: quindi importa che si sappia se la legge li comprende o no.

Io credo che tutti siano compresi in questo vocabolo. Ad ogni modo io vorrei che in questo arti-

colo secondo, dopo la parola *ufficiali*, sia detto: *i presidi dei licei ed i direttori delle scuole normali.*

Sentirò il ministro, poi mi riservo di fare una proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. A questo punto dell'articolo 2 troverebbe luogo quell'articolo di cui ho parlato ieri, che sarebbe destinato a fare le spese di questo secondo decimo a carico dello Stato. Però mi è noto come dal mio onorevole amico Fossa siasi presentato ora un articolo a cui di gran cuore io aderisco, e che renderebbe, dal mio punto di vista, senza scopo quell'articolo mio; poichè naturalmente io non intendeva fare una proposta che tendesse ad aggravare lo Stato; voleva soltanto fare una proposta la quale mirasse ad esonerare i comuni da un aggravio che poteva essere esuberante, o quanto meno a metterli in condizione di poter sopportare meglio questo secondo decimo. Ora la proposta dell'onorevole Fossa, da quello che ho veduto, consisterebbe appunto in una facoltà fatta al Governo di sopprimere il posto dei direttori dei ginnasi, sopra l'istanza del Consiglio comunale, in quei ginnasi alle cui spese il comune concorre, ovvero in quei ginnasi sostenuti per intero dal comune.

Naturalmente, posta questa facoltà, lo sgravio che ne conseguirebbe il comune sarebbe tale da potere anche sopperire a questo secondo decimo di cui parliamo. Quindi rinunzio a quell'articolo a cui aveva accennato, e dichiaro sin d'ora, per quanto possa sembrare prematura la dichiarazione, che mi associerò all'articolo proposto dall'onorevole Fossa, il quale articolo, dirò terminando e di volo, mi pare che trovi la sua sede appunto dopo l'articolo 1, e debba stare tra gli articoli 1 e 2.

FAMBRI. Io aveva l'intenzione di rivolgere fra breve all'onorevole ministro un'interrogazione, ma l'opportunità sportami oggi dalla discussione di questa legge mi dispensa da ogni dilazione.

Ne approfitto e domando senz'altro all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se, avendo riguardo alla scarsezza veramente inesplicabile degli emolumenti dei rettori, dei censori, e degli altri impiegati dei convitti nazionali la quale si trova molto al disotto di quella del personale insegnante dei licei e dei ginnasi, egli intenda almeno di applicare a loro gli aumenti dei quali è parola nell'articolo 2 della presente legge.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ringrazio l'onorevole Chiaves di avere ridotta più semplice la questione, e liberato me dall'obbligo di negare cosa, cui alcuni motivi rendono plausibile, per serbar fede ad un principio, tanto più lo ringrazio

poichè accennando di aderire ad un'altra proposta, migliora la condizione di tutti; offre occasione a me di non discostarmi dalle basi poste nella legge amministrativa, e comodo a quei comuni i quali, prima di avere esaminato i vantaggi finanziari della nuova legge, s'impaurissero per avventura alla immagine di una nuova spesa. Ma di questo discorreremo allorquando l'onorevole Fossa avrà proposto e sviluppato l'articolo suo.

Darò la risposta all'onorevole Ercole, che io aveva differita unicamente perchè, sentendo essere domandata la parola da parecchi, desiderava di rispondere in una volta sola ai diversi oratori.

L'onorevole Ercole mi disse: nella legge precedente, allorquando al 1872 abbiamo fatta questa medesima cosa che ora si ripete, e ci venivano scritte queste parole: *gli stipendi degli ufficiali*, ne nacque un equivoco; il quale ebbe la dannosa conseguenza che i presidi ed i direttori delle scuole normali furono esclusi dal beneficio del decimo; perciò importa parlar chiaro ed intenderci bene, e conoscere la portata della legge attuale. Ed io per l'appunto sono qua per parlare chiaro, e nulla meglio desidero che di essere inteso.

Io intendo che colle parole *gli stipendi degli ufficiali* si comprendano eziandio i capi dei vari istituti d'istruzione secondaria, i quali godono non di un assegno, ma di un vero stipendio. Nè mi pare che la cosa sarebbe più chiara, dove se ne trattasse come alcuno suggerisce all'articolo 3, il quale sostiene una disposizione tutt'affatto diversa.

Colla parola di *ufficiali* mantenuta nella presente legge intendo adunque significare questa vostra e comprendere anche i presidi e i direttori che hanno la qualità detta di sopra. La parola *ufficiale* ha sempre una certa larghezza, ma allorquando sta scritta in una legge, come è scritta qui, è evidente che l'ufficiale era un ufficio di amministrazione e non d'insegnamento; infatti si diceva ufficiale ed insegnante; e il trovare insieme i due vocaboli voleva dire che indicavano due sensi perchè sarebbe stato inutile, per non dire dannoso, il mettere due parole per significare una cosa sola.

Dunque alla domanda esplicita dell'onorevole Ercole io rispondo: credo che i presidi debbano essere inclusi, perchè sebbene il loro ufficio abbia una parte amministrativa, i presidi hanno per me solo ragione di essere, inquantochè debbono esercitare nel medesimo tempo un alto ufficio didattico; come quelli a cui spetta procurare che tutti i professori, i quali insegnano nei licei stiano nei limiti del proprio insegnamento. E per verità, quando questi diversi insegnamenti non sono coordinati, ed anche la molta volontà di fare di un professore non è

corretta, e non è stimolata quella di alcuni altri, ne derivano quelle disarmonie le quali non sono una delle piccole cagioni per cui è biasimato l'attuale ordinamento degli studi.

Il preside deve essere una persona tale che pel suo sapere possa dinanzi ai propri colleghi avere tanta autorità da essere ascoltato. Quindi per i presidi siamo d'accordo; tuttavia, siccome con buona venia dell'onorevole Ercole, io non amo le liquidazioni, le parti retrospettive, così mi par conveniente far partire da questa legge il decimo pei presidi, e non obbligare la Camera a fare la liquidazione riportando di alcuni anni addietro il tempo dal quale debbe computarsi un diritto che oggi solo stabiliamo. Al quale proposito, io prego l'onorevole Ercole di avvertire una cosa.

Nell'insegnamento secondario noi non abbiamo alti stipendii; io sottoscrivo alle parole dell'onorevole Mariotti che prorompono dalla coscienza di tutti noi. Io, non credendolo necessario, mi rimarrò dal farvi qui il raffronto fra gli stipendi che danno altre nazioni per l'istruzione secondaria, e quelli che diamo noi; ma questo raffronto potrebbe eziandio istituirsi fra i professori e gli ufficiali dipendenti da altri ministeri; in Italia gl'impiegati pagati bene o non ci sono o sono pochissimi, quando uno riguarda quello che si fa negli altri paesi. Il che se vero è di tutte le altre carriere, è verissimo degli insegnanti.

Ma all'epoca del 1872, allorquando non si era accresciuto il decimo dei professori, il divario tra il professore ed il preside era maggiore di quello che io credo utile e giusto che sia. Già nell'uno e nell'altro ufficio si richiedono qualità un poco diverse, sebbene motivo giusto per essere eletto a quel più retribuito impiego sia l'eccellenza nell'insegnare, la fermezza del carattere, la gravità congiunta alla cortesia. Or come nell'insegnamento la virtù dell'insegnamento è importantissima, se il divario dei due stipendi sia grande, voi vi sentite tentati a premiare il docente, dimenticando se il surrogarlo sia facile, se nel nuovo posto conservi tutto il suo antico valore. Gli stipendi dei presidi fino a questo dì non sono stati lautissimi; tuttavia, se il sei o l'otto sono poca cosa raffrontati al cento, più non lo sono raffrontati al trenta.

Quindi allora io non ho trovato male che ai presidi non fossero accomunati quei vantaggi che a professori si facevano, perchè meglio si avvicinasero gli stipendi. Ma ora, migliorata la condizione dei professori, ed il loro stipendio aumentato, è naturale che gli stipendi di quei primi montino alquanto. Il che, dove non si facesse, avverrebbe che taluno dei professori venisse a stare troppo meglio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

che non possa il capo del suo istituto. Ma credo che convenientemente ed anche utilmente si debba fare partire la data del miglioramento dalla data della legge che si discute.

Ora veniamo ai direttori delle scuole normali. Io non intendo che questi possano pretendere di essere trattati come i presidi; e la ragione è semplice. L'ufficio del preside è distaccato dall'insegnamento. Chi veste il carattere di preside non è che un preside. Se questa sua condizione non è migliorata come preside, non può essere migliorata in alcuna altra maniera. Invece la direzione della scuola normale non è un ufficio indipendente che stia da sè; è un incarico che si dà sempre ad un insegnante di scuola normale. Onde avverrebbe questo caso: che il direttore della scuola normale pigliasse il decimo come insegnante, e ancora il decimo come direttore.

Questo doppio aumento non sarebbe dannoso all'impiegato, in quanto che gli frutta qualche cosa, ma lo sarebbe all'amministrazione; perchè questo ufficio è temporaneo: non tutti i direttori delle scuole normali restano sempre direttori; e neanche c'è sempre la convenienza di mantenerli tali; e quindi da direttori taluni tornano insegnanti in altre scuole. E da ciò deriverebbe questo inconveniente.

Il decimo a che cosa risponde? Risponde ad una anzianità; la quale anzianità perchè si avrebbe da perdere? Sarebbe qualche cosa che poco o nulla avrebbe di logico. Io non posso togliere dalla vita di nessuno sei anni; ed intanto mancherebbe il soggetto cui applicarli, se l'ufficio non è stabile, non è un impiego, ma un semplice incarico; si può discutere del quanto possa essere retribuito, non dargli la stabilità e le conseguenze di veri impieghi e stipendi.

D'altronde il concetto della legge era allora, ed è presentemente molto chiaro. Gli uffici stabili hanno il loro decimo; gli uffici temporanei e caduchi non l'hanno.

Quindi accetto la prima parte del desiderio espresso dall'onorevole Ercole, ed ammetto che i presidi debbono essere compresi; non accetto la seconda, perchè l'ufficio di questi altri risponde semplicemente ad un incarico.

Dimenticavo l'onorevole Fambri, non dimenticabile per la cortesia da lui messa nella discussione della legge, nè facilmente dimenticabile, tra gli altri motivi, anche perchè mi sta dinanzi.

Mi domanda l'onorevole Fambri, che cosa intendete di fare pel personale dei convitti? Li volete trattare come trattate tutti gli altri che sono compresi in questa proposta di legge?

L'onorevole Fambri ha già preinteso la mia risposta allorché io testè conchiudeva col dire che l'ufficio di direttori temporanei non poteva, secondo me, importare l'aumento del decimo.

Ora veniamo all'ufficio di coloro i quali sono nell'interno dei convitti.

Nell'interno dei convitti troviamo due qualità di uffici. Troviamo gl'istitutori o qualunque sia l'altro nome onde si chiamino, e qualunque lo stipendio con cui vengono retribuiti. Dico con qualunque nome si chiamino, perchè considero come istitutori quei prefetti che ci ricordava l'onorevole Fambri. Dico con qualunque stipendio, perchè ci sono istitutori con ottocento ed altri con quattrocento lire di stipendio. Dopo vengono i censori, gli economi, i rettori. Osservo in conseguenza che gl'impiegati dei convitti sono di diversa natura. Gli uni appartengono veramente al corpo insegnante, e sono quegli istitutori che fanno scuola e che appartenendo alla istruzione elementare, si dovrebbero considerare come maestri elementari, e furono compresi nella legge che abbiamo votato l'anno scorso, e colla quale s'è accresciuto di un decimo lo stipendio di tali maestri; e già ebbero così il fatto loro. Dico che ebbero il fatto loro, sebbene la disposizione che li riguarda non si possa applicare che col nuovo bilancio.

Restano coloro i quali non hanno un ufficio didattico, ma un ufficio semplicemente amministrativo. Ma siccome la presente legge ha una portata puramente scolastica e riguarda solo gli ufficiali degl'istituti dove si tengono pubbliche scuole, così i rettori, i censori non possono essere compresi nella medesima condizione. Per essi è a vedere se non abbia provveduto l'anno scorso la Camera quando prescriveva che per un certo personale amministrativo ci fosse in determinate condizioni un aumento sennale. Ed è appunto un lavoro che si sta facendo presentemente al Ministero quello di ricercare tutti questi impiegati i quali hanno già sei anni di servizio, e vedere se a loro sia dato partecipare all'aumento stabilito con la legge votata l'anno passato.

Ecco che cosa io posso rispondere all'interrogazione dell'onorevole Fambri.

PRESIDENTE. Prima di proceder oltre, essendo nell'Aula gli onorevoli Avezzana, e Castellani-Fantoni, li invito a giurare.

(I deputati Avezzana e Castellani-Fantoni giurano.)

AVEZZANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Avezzana per una dichiarazione.

AVEZZANA. È solamente per dichiarare che se mi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

fossi trovato alla Camera in occasione della votazione della legge sugli abusi del clero avrei votato favorevolmente per essa; avrei votato per la legge delle circoscrizioni militari e per quell'altra altamente umanitaria relativa all'arresto personale per debiti.

Io mi congratulo con i nostri amici, che sono al potere, di averle proposte e li eccito a continuare fino al compimento delle promesse fatte al paese con il programma di Stradella. (*Bravo!*)

FOSSA. Io vorrei pregare l'onorevole presidente a vedere se la discussione della proposta che ho avuto l'onore di presentare debba precedere la votazione dell'articolo 2 del progetto perchè credo che il mio articolo debba essere immediatamente discusso e collocato fra il primo ed il secondo di questa legge.

Quando l'onorevole presidente sia di questo avviso, lo prego a far dare lettura della mia proposta, e domandare al ministro ed alla Commissione se la accettano.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa propone un articolo che dovrebbe essere il secondo. Ne do lettura:

« Nei ginnasi, alle cui spese concorre il comune e nei pareggiati, è fatta facoltà al Governo di sopprimere, sulla domanda del Consiglio comunale, il posto di direttore. In questo caso le funzioni di direttore saranno affidate ad uno dei professori. »

La Commissione e il ministro accettano questo articolo? (*Segni di assenso del ministro e del relatore*)

Essendo accettato dal ministro e dalla Commissione, lo metto dunque ai voti.

(È approvato.)

Allora l'articolo secondo, sul quale è cominciata la discussione, diviene terzo.

L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. Quando io ho chiesta la parola, non aveva ancora parlato l'onorevole mio amico Ercole, ed io intendeva accennare al medesimo argomento da lui svolto, ma limitatamente ai direttori delle scuole normali. Disgraziatamente l'onorevole Ercole sopra quest'oggetto ha avuto una risposta negativa; per conseguenza anche io rimango interdetto. Tuttavia prego l'onorevole ministro a volere ascoltare ancora qualche considerazione.

Per massima, e precisamente in base al disposto dell'articolo 362 della legge 13 novembre 1859, l'ufficio di direttore delle scuole normali viene sempre affidato ad un professore titolare. Quindi quest'insegnante ha due mansioni distinte, quella di professore titolare e quella di direttore.

Ora io non so persuadermi come esso abbia ad

avere l'aumento del decimo come professore titolare e non l'abbia ad avere come direttore.

L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Ercole, disse: se l'ufficio di direttore viene affidato ad un professore, tale ufficio è temporaneo, oggi può essere affidato ad uno e domani può essergli tolto.

Però, se noi guardiamo all'ultimo comma dell'articolo 362 della citata legge che riguarda quest'argomento, non parrebbe troppo chiaro che le cose stiano negli esposti termini. In quel comma si dice soltanto che ad un professore titolare delle scuole normali sarà commesso l'ufficio di direttore e che per quest'ufficio riceverà uno stipendio separato di lire 500. In ogni caso, io non saprei persuadermi che, una volta affidato ad un professore di una scuola tecnica l'ufficio di direttore, si voglia toglierglielo, almeno quando non meriti questo trattamento odioso.

Credo pertanto che una volta che un professore di scuola normale abbia anche l'ufficio di direttore, debba continuare sempre ad averlo. Ora si tratta di due uffici che si raccolgono in una medesima persona, ma ai quali corrispondono non solo due stipendi separati, ma anche due lavori totalmente distinti. Ed una volta che si è accordato il primo decimo d'aumento ed ora si tratta di accordare il secondo ai presidi di licei ed ai professori di licei, ai direttori dei ginnasi ed ai professori dei ginnasi, e si accordano pure ai professori delle scuole normali, non vedo perchè si debba fare eccezione per i direttori della scuola normale, il cui ufficio è affatto analogo a quello degli altri da me nominati.

Io richiamo l'attenzione speciale del signor ministro sopra queste considerazioni. Lo prego di riflettere, se non trova esso medesimo poco conveniente che, mentre tutte le altre categorie di docenti, ed ufficiali della pubblica istruzione secondaria giungono ad avere gli aumenti, non debba poi averli una categoria speciale che si trova per così dire in mezzo alle altre.

ERCOLE. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi.

Mi duole che non abbia voluto comprendere nell'aumento anche i direttori delle scuole normali; ma le ragioni da lui addotte sono talmente perentorie che io non intendo d'insistere ulteriormente. Mi permetto quindi di formulare l'articolo 2 in questi termini:

« A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendi dei presidi dei licei, dei direttori dei ginnasi, delle scuole tecniche e degli insegnanti dei licei, dei ginnasi, ecc., ecc. » Il resto come nell'articolo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

Io spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare l'emendamento conforme alle dichiarazioni fatte in principio della seduta dallo stesso ministro.

FAMBRI. Io debbo ringraziare l'onorevole ministro degli schiarimenti che mi ha dato; ed avrei ancora una raccomandazione vivissima a fargli.

La scarsità degli stipendi del personale dei convitti, cominciando da quelli dei rettori e terminando a quelli dei prefetti, ha una ragione senza della quale sarebbe inesplicabile come l'ho chiamata poc'anzi. Essa è che a questi funzionari, a differenza di tutti gli altri, viene corrisposto l'alloggio ed il vitto. A cotesto modo ci si spiega come le cose, sebbene assai meschinamente, riescano pure ancora tollerabili. Però, il temperamento vale finchè gli individui servono. Ma quando arrivi il momento nel quale, terminati gli anni prescritti, si debba addivenire alla liquidazione della pensione, a che ci si trova? Niente meno che a questo: la Corte dei conti non tiene il menomo conto della parte effettiva di stipendio, corrisposta in natura; e come se tetto e tavola fossero proprio nulla, liquida sopra la cifra minima della parte corrisposta in danaro. Ne viene di conseguenza che cotesta povera gente, dopo percorsa intera ed anche esuberantemente la sua carriera, si trova alla lettera gettata sul lastrico, perchè la pensione liquidata sulla parte dello stipendio ricevuta in danaro, che è, come ho detto, la minima, è una derisione, un insulto, e non basta a salvare dall'inedia non che dalla povertà. Non è mica a dire *dura lex sed lex*, non è dalla legge che viene il fatto, ma da una omissione nella lettera della legge. Forse che la pensione è o deve essere altro che un'aliquota di quanto l'individuo riceve durante il servizio? Forse che l'alloggio e il vitto, specialmente ai tempi che corrono, non sono qualche cosa di molto notevole, anzi di principalissimo?

Io raccomanderei quindi al signor ministro, di avere a cuore una tale circostanza, e di regolare in conseguenza la condizione di questi benemeritissimi e non poco sacrificati funzionari; affinché la parte di stipendio che essi ricevono in natura, sia posta a calcolo al momento nel quale viene loro liquidata la pensione. Ove a ciò non venisse provveduto e tosto e bene, sarebbe lo stesso che voler dire che nel regno d'Italia abbia ad esistere una classe d'impiegati, i quali, dopo spesa tutta la vita al servizio dello Stato, debbano finirli senza pensione, cioè avere in premio dei loro preziosi servizi la miseria e il disdoro.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Fambri raccomanda cosa giustissima, non solo in sè medesima, ma anche perchè c'è in Italia un ret-

tore di convitto (e forse due) il quale vide calcolata nella sua pensione di ritiro certa somma corrispondente al valore del vitto e dell'alloggio che egli godeva durante il suo rettorato.

E qui mi pare che l'onorevole Fambri un'altra cosa ancora raccomandi, perocchè, se non erro, a certi impiegati si tiene conto, per una parte dello stipendio e per l'altra degli agi. Quindi la questione è in sè degna di considerazione; diffatti alcuni degli ufficiali dianzi nominati hanno stipendi esigui, e allorchè si ritirano non avrebbero dinanzi a sè altro che la miseria, se nel liquidare la loro pensione non si giunge ad ottenere che si tenga conto degli altri vantaggi onde fruirano.

Può essere sicuro adunque l'onorevole Fambri che, mentre l'interesse di questa classe di persone consiglia il Ministero a provvedere, la medesima cosa ci viene contemporaneamente raccomandata da un senso di giustizia distributiva, al quale io spero che in un esame di legge sulle pensioni si farà ragione, se per avventura non si potesse altrimenti.

Quanto all'onorevole Griffini, il quale insiste perchè io pensi a comprendere eziandio i direttori delle scuole normali, mi permetta che gli confessi come lo svolgimento della sua proposta mi abbia confermato nell'opinione da me accennata.

Ella, onorevole Griffini, si maraviglierebbe se non continuasse nell'insegnante della scuola normale l'ufficio di direttore; io non mi maraviglierei punto dell'opposto.

L'ufficio di direttore delle scuole normali è tale che si ha da costituire indipendente e separato da ogni opera d'insegnamento, imperocchè lì si richiede appunto un'abilità stragrande per poter governare un insegnamento, che è il più difficile a darsi. Ma noi non l'abbiamo mai considerato sotto questo rispetto, ed io non voglio dire le ragioni per cui penso che siasi, così facendo, bene operato; e abbiamo per ora il fatto che la direzione è un incarico temporaneo e caduco, a cui non è fissato uno stipendio, come diceva l'onorevole Griffini, sibbene un assegnamento. Ora, tali assegnamenti non conviene che portino con sè la natura degli stipendi, sui quali vi è pure una base fissa e determinata, mentre gli assegnamenti mutano. Solamente v'è per questi nella legge sempre indicato il punto massimo, oltre il quale non conviene andare.

Resta la difficoltà che io accennava; la mobilità di cotesto ufficio; tale che oggi lo copre può convenire non la copra domani.

Ebbene, onorevole Griffini, noi abbiamo una cinquantina, credo, di scuole normali, il minor numero maschile e il maggior numero femminile: vor-

rebbe ella immobilizzare questo personale così difficile? E dico a ragione difficile; imperocchè bisogna che l'armonia sia massima. L'abilità del vivere con persone le quali hanno una certa età, è molto diversa da quella che si richiede per vivere con persone che abbiano meno anni di voi. Nè l'altezza dell'insegnamento rende autorevole l'uomo innanzi anche a giovani già fatti, imperocchè lì si tratta d'insegnamento elementare.

Adunque le condizioni parecchie che stabiliscono la diversità di questo ufficio, l'essere esso temporaneo, il potere convenire che sia trasportabile dall'uno all'altro, creerebbero inconvenienti grossi; e ciò specialmente quando chi ieri era direttore dovesse portare con sè non più l'assegno delle 500 lire, ma quel decimo il quale si fondava sulle 500 lire e che non si saprebbe a qual titolo mantenere, dato pure che le mutazioni avvengano a sei anni regolarmente compiuti. Quindi pregherei l'onorevole Griffini a voler desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare.

FAMBRI. Io prendo atto della risposta che ha avuto la gentilezza di darmi l'onorevole ministro, e me ne dichiaro soddisfatto. Non credo punto necessario di aggiungere come io non abbia il menomo dubbio che dichiaratosi innanzi alla Camera nell'identico ordine mio d'idee e di sentimenti, egli si affretterà a presentare nel più breve termine un progetto di legge il quale risponda pienamente a quelle esigenze di giustizia e a quelle necessità di amministrazione che io ero ben sicuro che il suo senno e la sua lunga esperienza non avrebbero potuto disconoscere.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. Mi rassegnò alle ragioni tanto abilmente svolte dall'onorevole ministro, ma mi vi rassegnò, dico il vero, con rincrescimento, tanto più che, risolta in questo modo la questione cui può dare luogo l'articolo 2, forse l'onorevole ministro troverà di risolvere nel modo identico anche la questione cui dà luogo l'articolo successivo. Però se l'onorevole ministro crederà di dire qualche parola relativamente a questo punto, quando ci troveremo all'articolo 3, io mi dispenserò dal tediare la Camera con altre osservazioni, e nel solo caso che nessuno avesse a parlare su quell'articolo, io mi troverei nella necessità di dire ancora qualche cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole, d'accordo col ministro e colla Commissione, ha formulato l'articolo 3 nel seguente modo:

« A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendi dei presidi dei licei, dei direttori dei

ginnasi e delle scuole tecniche e degl'insegnanti dei licei, dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle scuole normali, nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, n° 893. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Articolo 3, divenuto ora 4.

« Saranno applicabili anco ai professori titolari delle scuole normali le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo. »

L'onorevole Ercole ha la parola.

ERCOLE. Dopo le spiegazioni del ministro è inutile che insista. Io mi era iscritto per far comprendere anche i direttori delle scuole normali, ma il signor ministro essendosi opposto a tale proposta, io la ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Griffini Luigi, ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. Anch'io, per la medesima ragione, non ho più nulla a dire. Spero però che l'onorevole ministro voglia fare una differenza tra il secondo decimo di cui parla l'articolo 2, divenuto 3, e il decimo di aumento sessennale su cui versa l'articolo successivo, che ora è divenuto 4.

PRESIDENTE. Ella rinuncia all'aggiunta?

GRIFFINI LUIGI. Rinunzio, sperando che l'onorevole signor ministro voglia fare due questioni diverse cioè a dire quella che abbiamo svolta e quella cui può dar luogo l'articolo 3, ora diventato 4.

PRESIDENTE. C'è ora un'aggiunta dell'onorevole Grimaldi nello stesso senso.

Ne do lettura. L'onorevole Grimaldi chiede che dopo le parole: « scuole normali » si aggiunga, « ed ai presidi e direttori. » Il resto poi come sta nell'articolo.

La Commissione accetta?

MACCHI. (*Presidente della Giunta*) Lasciamo che lo svolga.

PRESIDENTE. No, perchè, se non lo accettano, bisognerà vedere se è appoggiato.

MERZARIO, relatore. La Commissione lo accetta quando lo accetti il ministro della istruzione pubblica. È una questione finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, lo accetta?

MINISTRO PER LA ISTRUZIONE PUBBLICA. Bisogna che io sappia che cosa vuole, perchè veramente non ho capito.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo. La Commissione lo accetta condizionatamente, cioè vuol sapere prima l'avviso del ministro.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

La dizione dell'onorevole Grimaldi suonerebbe così:

« Saranno applicabili anco ai professori titolari delle scuole normali, ai *presidi e direttori*, le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo. »

È un beneficio che si vuole apportare anche ai presidi e ai direttori.

GRIMALDI. (*Della Giunta*) Precisamente.

MINISTRO PER LA ISTRUZIONE PUBBLICA. Acconsento.

Voci dal banco della Giunta. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 4 così emendato:

« Saranno applicabili anche ai presidi e direttori di ginnasi e di scuole tecniche ed ai professori delle scuole normali le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Articolo 4, diventato 5:

« Gli incaricati dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859. »

MERZARIO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MERZARIO, *relatore*. Io vorrei che ci intendessimo bene sulla portata di questo articolo, e vorrei che l'onorevole ministro prestasse bene attenzione.

Ci è un fatto grave ed è questo: quando alcuni di questi incaricati, i quali credevano di aver diritto alla pensione a termini della legge, presentarono alla Corte dei conti i loro titoli da far valere per la pensione, la Corte dei conti rimandò le loro istanze, e non volle pronunciarsi sul merito. Ora la Commissione crede, e credo che pensi così anche l'onorevole ministro, che questa legge non abbia ad avere effetto soltanto da oggi in avanti, ma che debba essere una specie di sanatoria al passato, per modo che quegli insegnanti incaricati, che hanno compiti i loro anni di servizio, debbano essere tenuti in considerazione, e debba loro essere applicata la legge sulle pensioni in base agli anni di servizio da essi anche per lo addietro prestati.

Io domando al signor ministro se intende l'articolo in questo senso.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accade questo fatto grave: gli incaricati dei ginnasi e delle scuole tecniche, e gli insegnanti aggiunti patiscono dal Ministero della istruzione pubblica quella deduzione che si fa a tutti gli impiegati per ottenere il diritto alla pensione. E frattanto la Corte dei conti, come si è inteso, non le liquida mai. Nel medesimo tempo il Ministero della istruzione pubblica, dal 1859 in poi ha sempre seguito a fare la ritenuta. Era naturale che esso, avendo uomini i quali lo servono per il meschino stipendio di 800 lire, almeno guarentisse qualche cosa allorquando questi, dopo successive conferme, diventavano professori di fatto, se non di diritto.

Ora questo articolo è stato appunto aggiunto per questa ragione, per fare una giustizia. E giustizia per lo appunto mi pare il condurre le cose in modo che il sacrificio mensile che costoro hanno fatto e fanno, almeno valga a loro qualche cosa.

La Corte dei conti non discusse mai la convenienza; solo diceva, non trovarli considerati in quelle leggi che appunto determinano il diritto alla pensione; e siccome la legge Casati non ha chiarito i suoi intendimenti su questo punto, era naturale che la Corte dei conti si tenesse allo stretto applicando la legge.

Dal desiderio di conciliare questa divergenza fu scritto quell'articolo, ed appunto ho detto *che ebbero per tre anni consecutivi*, perchè ciò mette veramente le cose al loro giusto posto; e ci fornisce il modo di rendere giustizia a tutti coloro i quali nella misura delle proprie forze, hanno servito lo Stato, e secondo le prescrizioni della legge, che vale per tutti gli altri impiegati, debbono pure conservare un qualche diritto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 4 diventato 5.

Ne do nuovamente lettura:

« Gli incaricati dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859. »

(È approvato.)

Articolo 6, che era il 5 della Commissione e del ministro.

« Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »

Se non vi sono opposizioni metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

MACCHI. (*Presidente della Giunta*) Domando la parola per dare una spiegazione.

Vi sono taluni i quali temono che la Camera, approvando l'emendamento proposto dal nostro collega Grimaldi, si sia messa in contraddizione con un voto dato poco prima. Si teme, cioè, che coll'emendamento dell'onorevole Grimaldi, le disposizioni di questa legge si estendano anche ai direttori delle scuole normali, e non soltanto ai professori titolari di dette scuole. Convieni, dunque, dissipare ogni equivoco. Sappiasi che la proposta del collega Grimaldi si riferisce soltanto ai professori ed ai direttori dei ginnasi. Imperocchè le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, cui il proponente si riferiva, parla appunto esclusivamente dei direttori dei ginnasi, e non di quelli delle scuole normali; ai quali, come fu detto, l'aumento spetta già nella loro qualità di professori.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe fare un'aggiunta all'articolo 4.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se all'onorevole presidente, certamente più competente di me nel determinare il valore che hanno le nostre parole, sembra che, secondo la discussione che si è fatta, anzi per questa medesima, sia escluso dai benefici di questo articolo il direttore della scuola normale, più non ci sarebbe bisogno di altro. Siccome però (ed il suo cenno mi conforta in questo) noi possiamo dire molte e belle cose e sentirle, ma, non scrivendole in un articolo di legge, non creano niuna obbligazione e nulla limitano, così crederei di proporre questa aggiunta: « direttori di ginnasio e di scuole tecniche. »

Per tal modo noi avremo resa chiara la legge e la nostra opinione la avremo nell'articolo scolpita.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, si intende che l'articolo 4 vada così formulato:

« Saranno applicabili anche ai professori, direttori di ginnasi, e delle scuole tecniche. »

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni l'articolo 4 così modificato si intenderà approvato.

(È approvato.)

(*Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questa legge.*)

Annunzio il risultamento della votazione sul progetto di legge per l'aumento di un decimo agli stipendi dei presidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e normali:

Presenti e votanti	251
Maggioranza	108
Voti favorevoli	172
Voti contrari	43

(La Camera approva.)

L'onorevole Fambri ed altri deputati hanno presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uffici affinché deliberino se e quando se ne debba dare lettura.

VOTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE. PER UN'INCHIESTA AGRARIA.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole guardasigilli è infermo, invece di procedere alla discussione del progetto di legge iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno, passeremo al progetto di legge iscritto al numero 3, il quale si riferisce alla inchiesta sopra le condizioni dell'agricoltura e della classe agricola in Italia.

Se ne darà lettura.

(*Il segretario Quartieri, dà lettura del progetto di legge.*)

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

(*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Boselli.

(*Non è presente.*)

Non essendovi più alcuno iscritto per parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di 60,000 lire per provvedere ad un'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo.

Quelli che intendono approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di dodici membri, dei quali quattro saranno nominati dalla Camera dei deputati, quattro dal Senato del regno, e quattro dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

« La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio presidente. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Entro due anni saranno presentati al Parlamento i documenti e la relazione della inchiesta. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. La somma di cui all'articolo 1 sarà stanziata per lire 40,000 al capitolo 41 bis del bi-

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

lancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, esercizio 1877, e per lire 20,000 al capitolo corrispondente del bilancio medesimo per l'anno 1878. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto a partito. »

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto su questo disegno di legge.

(Il segretario Quartieri procede a far la chiama.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 213

Maggioranza 107

Voti favorevoli 187

Voti contrari 26

(La Camera approva.)

ANNUNZIO DI UNA MOZIONE DEL DEPUTATO PETRUCCELLI.

PRESIDENTE. L'onorevole Petruccelli della Gattina ha trasmesso la seguente mozione. Ne do notizia all'onorevole presidente del Consiglio, perchè la faccia conoscere all'onorevole ministro degli esteri.

« Chiedo di interrogare il signor ministro per gli esteri sulla posizione presa dal Gabinetto italiano nella nuova fase in cui è entrata la questione orientale dopo lo scioglimento della Conferenza, ed a quali principii la politica italiana si informa nel conflitto di criteri che si è manifestato tra il Gabinetto di Londra e quello di Pietroburgo. »

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Notificherò al mio collega il ministro degli esteri la domanda di interrogazione dell'onorevole Petruccelli ed in una delle prossime sedute saprò dire io stesso, od il mio collega, il giorno in cui questa interrogazione potrà avere luogo.

PRESIDENTE. Domani mattina Comitato segreto alle ore 10 1/2 antimeridiane pel seguito della discussione del bilancio della Camera; alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle 4 45.

Ordine del giorno per le tornate di domani:

(alle ore 10 1/2 del mattino)

Comitato segreto pel seguito della discussione del bilancio della Camera.

(alle ore due pomeridiane)

1° Verificazione di poteri.

Discussione dei progetti di legge:

2° Facoltà alle donne di testimoniare in tutti gli atti pubblici;

3° Aggregazione del comune di Isola Sant'Antonio al mandamento di Sale;

4° Resoconto consuntivo dell'amministrazione dello Stato dell'anno 1873.

